



2016/0287(COD)

6.3.2017

EMENDAMENTI

19 - 126

Progetto di relazione
Carlos Zorrinho
(PE592.352v01-00)

Promozione della connettività internet nelle comunità locali

Proposta di regolamento
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Emendamento 19
Anneleen Van Bossuyt

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa

1. *adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;*

Emendamento

1. *respinge la proposta della Commissione;*

Or. en

Emendamento 20
Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *l'articolo 172,*

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *gli articoli 170 e 172,*

Or. it

Motivazione

La precisazione è legata alla citazione dello sviluppo delle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni.

Emendamento 21
Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visti i pareri motivati dei parlamenti nazionali sulla sussidiarietà,

Or. it

Motivazione

L'emendamento si riferisce al parere motivato del parlamento svedese sulla presente proposta di regolamento.

Emendamento 22 **Lefteris Christoforou**

Proposta di regolamento **Visto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

sottolineando che l'accesso a Internet è un diritto umano che dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini europei,

Or. el

Emendamento 23 **Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Barbara Kappel**

Proposta di regolamento **Considerando 1**

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale¹⁴ descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

(1) La comunicazione della Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale¹⁴ descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea, *seppure non sia suffragata da una valutazione d'impatto sugli effetti a lungo termine, che tenga conto delle diverse situazioni dei mercati degli Stati membri.*

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo:

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo:

verso una società dei Gigabit europea",
COM(2016) 587.

verso una società dei Gigabit europea",
COM(2016) 587.

Or. it

Emendamento 24

Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comunicazione della Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale¹⁴ descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", COM(2016) 587.

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione **del 14 settembre 2016 dal titolo "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea"** che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale¹⁴ descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", COM(2016) 587.

Or. fr

Emendamento 25

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comunicazione della

Emendamento

(1) La comunicazione della

Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale¹⁴ descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", COM(2016) 587.

Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini, *le istituzioni pubbliche* e le imprese nel mercato unico digitale¹⁴ descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", COM(2016) 587.

Or. en

Emendamento 26

Anne Sander, Nadine Morano, Maria Spyraiki, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

Emendamento

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. ***Tali punti di accesso possono formare una rete dotata di un sistema di identificazione valido su tutto il territorio***

dell'Unione europea, al quale possono unirsi altri sistemi di connettività locale senza fili gratuita. Il sistema dovrà garantire che non sia possibile utilizzare i dati a fini commerciali.

Or. fr

Emendamento 27
Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

Emendamento

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. ***Tali punti di accesso possono integrarsi in una rete con un sistema unico di autenticazione, valida in tutta l'Unione. Il sistema dovrebbe essere in linea con il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} riguardante l'accesso a un'Internet aperta e l'utilizzo di dati per scopi pubblicitari o commerciali non dovrebbe essere consentito.***

^{1 bis} ***Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del***

25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 28
José Blanco López

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

Emendamento

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. ***Tali punti di accesso possono integrarsi in una rete a livello europeo con un sistema unico di autenticazione, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.***

Or. es

Emendamento 29
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

Emendamento

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. ***È opportuno tenere conto anche degli sforzi tesi a ridurre le disparità tecniche in termini di connettività tra le regioni e a migliorare l'accesso delle persone a basso reddito.***

Or. en

Emendamento 30
Pavel Telička, Dominique Riquet, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili

Emendamento

(2) Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili

attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili, **ma dovrebbero soprattutto contribuire** al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

Or. en

Emendamento 31
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Un mercato competitivo e un quadro legislativo adeguato alle esigenze future, che incentivino l'innovazione, le reti e le strutture transeuropee e nuovi modelli commerciali sono il principale motore degli investimenti nelle reti ad altissima capacità in grado di fornire connettività ai cittadini in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 32
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) In base alla comunicazione che

(3) In base alla comunicazione che

definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013¹⁵ e (UE) n. 283/2014¹⁶.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1316/**20136** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili **di elevata qualità, gratuita e ad alta velocità** nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013¹⁵ e (UE) n. 283/2014¹⁶. ***Nell'ambito dell'inclusione digitale, le zone remote e quelle rurali non dovrebbero essere discriminate.***

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1316/**2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Or. en

Emendamento 33

Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013¹⁵ e (UE) n. 283/2014¹⁶.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1316/**20136** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento

(3) In base alla comunicazione **della Commissione del 14 settembre 2016** che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013¹⁵ e (UE) n. 283/2014¹⁶.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1316/**2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Or. fr

Emendamento 34 **Csaba Molnár**

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013¹⁵ e (UE) n. 283/2014¹⁶.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1316/**20136** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento

(3) In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita **e senza restrizioni** nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/2013¹⁵ e (UE) n. 283/2014¹⁶.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1316/**2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Or. en

Emendamento 35

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo **da** garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica **e, in tal modo, contribuire a** garantire che le comunità locali, nei centri della vita pubblica, possano **accedere alle informazioni, partecipare alla vita pubblica (digitale), migliorare le proprie competenze digitali e** percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità. Tali organismi potrebbero includere i comuni, **gli edifici pubblici, i centri di comunità, i parchi, le piazze** e altri enti pubblici locali, biblioteche, **università** e ospedali. **L'offerta di connettività senza fili gratuita ad alta velocità dovrebbe estendersi anche agli spazi liberamente accessibili nell'ambito del trasporto pubblico.**

Or. en

Emendamento 36 **Miapetra Kumpula-Natri**

Proposta di regolamento **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita **e senza restrizioni** come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano

vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni, *le società di proprietà dei comuni, le cooperative senza scopo di lucro* e altri enti pubblici locali *e spazi culturali tra cui biblioteche e musei, nonché scuole, ospedali e centri sanitari.*

Or. en

Emendamento 37

Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli **organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi** pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali **organismi** potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e **ospedali**.

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli **enti** pubblici a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica, **in particolare nelle zone rurali che non godono di offerte gratuite pubbliche o private analoghe**. Tali **enti** potrebbero includere i comuni, **i raggruppamenti di comuni** e altri enti pubblici locali, **gli spazi culturali, i musei, le scuole e le università, le biblioteche, gli ospedali e i centri sanitari**.

Or. fr

Emendamento 38

Pavel Telička, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e *ospedali*.

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche, *ospedali e altri luoghi accessibili al pubblico con una certa aggregazione di persone*.

Or. en

Emendamento 39

Csaba Molnár

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, *strutture di trasporto pubblico*, biblioteche, *scuole, università* e ospedali.

Or. en

Emendamento 40

Maria Spyraiki, Anne Sander

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche, **porti, siti archeologici** e ospedali.

Or. en

Emendamento 41

Csaba Molnár

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita **e senza restrizioni** come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita

organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

Or. en

Emendamento 42
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche, *scuole*, ospedali e *case di riposo*.

Or. sv

Emendamento 43
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire

connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti *e istituzioni* pubblici locali, biblioteche e ospedali.

Or. en

Emendamento 44

Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

Emendamento

(4) Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, *scuole*, biblioteche e ospedali.

Or. it

Emendamento 45

Pavel Telička, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) *La connettività locale senza fili gratuita dovrebbe contribuire, tra l'altro, a una maggiore coesione sociale e territoriale, segnatamente nei luoghi con un accesso limitato a internet.*

Or. en

Emendamento 46
Pavel Telička, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita **e senza restrizioni** soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali, **e senza restrizioni, sulla base della natura degli edifici pubblici. Al richiedente il finanziamento dovrebbe essere concesso di valutare la limitazione della connessione al fine di garantire un funzionamento regolare e un utilizzo equo delle risorse a tutti gli utenti.**

Or. en

Emendamento 47
Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali, ***che potrebbero essere concessi unicamente e temporaneamente in situazioni di eccezionale gravità ed essere giustificati sotto il profilo della sicurezza pubblica. In ogni caso, la fornitura di dati personali non dovrebbe rappresentare una remunerazione per il servizio.***

Or. it

Motivazione

La fornitura dei dati personali non dovrebbe rappresentare una forma di remunerazione ma potrebbe essere richiesta in caso di situazioni di potenziale rischio per la pubblica sicurezza.

Emendamento 48 Miroslav Poche

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita ***e senza restrizioni*** soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali, ***senza restrizioni rispetto ai termini e alle condizioni di utilizzo, come la connessione per un periodo di tempo limitato o con velocità o volume ridotti. Al contempo, un collegamento wireless fornito in forma anonima, inoltre, dovrebbe essere protetto contro abusi.***

Emendamento 49
Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita *e senza restrizioni* soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali, *e senza restrizioni laddove non ci siano limiti in termini di tempo di connessione dell'utente o di velocità o volume di utilizzo.*

Or. en

Emendamento 50
David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali, *anche se in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/680 del*

Emendamento 51
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali. ***L'accesso alla connettività locale senza fili gratuita dovrebbe essere soggetto unicamente all'accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti e a una clausola di esclusione della responsabilità.***

Emendamento 52
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali. ***In nessun caso la connessione***

*internet senza fili cofinanziata
dall'Unione può essere condizionata
all'acquisto di beni o servizi.*

Or. en

Emendamento 53

Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento

(5) *Nell'ambito del presente regolamento* la connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità *commerciale* e la fornitura di dati personali *a fini commerciali*.

Or. fr

Emendamento 54

Csaba Molnár

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento

(5) La connettività locale senza fili *e senza restrizioni* dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

Emendamento 55

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, João Ferreira

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Un migliore accesso alla banda larga veloce e ultraveloce e ai servizi TIC, specialmente nelle zone remote, potrebbe incrementare la qualità di vita degli individui agevolando l'accesso ai servizi (ad esempio la sanità elettronica e l'e-government) e promuovere lo sviluppo delle PMI locali. Le autorità dovrebbero pertanto garantire che nessuno rimanga escluso e che i contenuti internet e i servizi online siano accessibili a tutti.

Emendamento 56

José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Al fine di garantire il successo di tale iniziativa e di rendere visibile l'azione dell'UE in questo ambito, la Commissione deve garantire che gli organismi che sviluppino progetti attraverso detta iniziativa forniscano quante più informazioni possibili agli utenti finali sulla disponibilità di tali servizi, rendendo al contempo visibile il finanziamento concesso dall'Unione.

Emendamento 57

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Andrebbero tenuti nella giusta considerazione i possibili effetti negativi sulla salute umana dell'inquinamento elettromagnetico in modo da valutare prudentemente in quali ambienti, con quale concentrazione e potenza installare i punti di accesso locale senza fili.

Or. it

Emendamento 58

Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Ritiene che i valori e i vantaggi dell'Unione europea debbano essere promossi attraverso la clausola di esclusione della responsabilità della connettività locale senza fili gratuita.

Or. en

Emendamento 59

José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Tenuto conto del suo fine specifico

(6) Tenuto conto del suo fine specifico

PE592.353v01-00

26/63

AM\1107704IT.docx

e della sua natura mirata alle esigenze locali, l'intervento dovrebbe essere identificato come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

e della sua natura mirata alle esigenze locali, ***in particolare delle zone meno sviluppate o con maggiori esigenze di connettività***, l'intervento dovrebbe essere identificato come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

Or. es

Emendamento 60
Francesc Gambús

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La copertura rurale delle nuove reti di accesso continua a essere notevolmente inferiore rispetto alla copertura urbana e in tal senso è necessario prestare particolare attenzione al miglioramento della connettività nelle zone montuose e di alta montagna.

Or. es

Emendamento 61
Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La copertura rurale delle nuove reti di accesso rimane di gran lunga inferiore alla copertura urbana, poiché solo il 28 % delle abitazioni rurali beneficia di una connessione fissa alla rete Internet veloce.

Emendamento 62
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per dotare l'intervento di finanziamenti adeguati, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere aumentata di un importo pari a 50 000 000 EUR.

Emendamento

(7) Per dotare l'intervento di finanziamenti adeguati, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere aumentata di un importo pari a 50 000 000 EUR, *che sarà utilizzato per garantire l'equilibrio geografico nell'attuazione di tale iniziativa.*

Or. en

Emendamento 63
David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per dotare l'intervento di finanziamenti adeguati, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere aumentata di un importo pari a **50 000 000** EUR.

Emendamento

(7) Per dotare l'intervento di finanziamenti adeguati, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere aumentata di un importo pari a **150 000 000** EUR.

Or. it

Emendamento 64
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La fornitura del 5G entro il 2020 dovrebbe essere la principale priorità per il mercato unico digitale, considerata la sua importanza decisiva per la competitività globale, la crescita e il potenziale di ricerca e innovazione dell'Unione. I fondi dell'Unione devono essere utilizzati in modo efficace e adeguato al fine di ottenere risultati significativi a livello di questioni fondamentali. Questa iniziativa o investimenti analoghi dovrebbero essere finanziati dal bilancio esistente del meccanismo per collegare l'Europa e, se del caso, dai Fondi strutturali e d'investimento europei, anziché da fondi supplementari.

Or. en

Emendamento 65
Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

(8) Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, **ad esempio attraverso buoni acquisto**, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

Emendamento 66

Pavel Telička, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

Emendamento

(8) Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo ***ed essere strettamente proporzionati al vantaggio atteso.*** L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 67

Anne Sander, Maria Spyraki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Dato che, sebbene il volume dell'assistenza finanziaria concessa a ciascuno di loro sia limitato, i potenziali richiedenti rappresentano in totale un numero considerevole, è importante poter contare su procedure amministrative semplificate al fine di garantire un processo decisionale rapido e snello. Il regolamento MCE dovrebbe pertanto essere modificato per dare agli Stati membri la facoltà di approvare categorie

di proposte, nel quadro del presente regolamento conformemente ai criteri di cui alla sezione 4, piuttosto che pronunciarsi a proposito di elenchi di singoli richiedenti, e per prevedere la non obbligatorietà della certificazione della spesa e delle informazioni annuali della Commissione per le sovvenzioni concesse a norma del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 68

Pavel Telička, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fare il possibile per quanto concerne la creazione della consapevolezza necessaria nei confronti di questo programma.

Or. en

Emendamento 69

José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale

assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né creano disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né creano disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private. ***A tal proposito, è necessario garantire le sinergie con altri fondi nazionali o dell'Unione, in particolare con il Fondo europeo di sviluppo regionale, al fine di ottenere il massimo impatto, non solo in termini di accessibilità dei cittadini, ma anche di coesione sociale e territoriale, contribuendo a contrastare il divario digitale delle regioni meno sviluppate.***

Or. es

Emendamento 70

Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né creano disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe

Emendamento

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né creano disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe

essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private, *né dovrebbe essere vietato fissare dei limiti nelle condizioni di utilizzo che stabiliscano, ad esempio, la fornitura della connettività solo per un periodo limitato, la limitazione dell'accesso a determinati siti o una soglia massima ragionevole per il consumo di dati, al fine di garantire una connessione di qualità e prevenire gli abusi.*

Or. fr

Emendamento 71

Pavel Telička, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente

Emendamento

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente

iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private. ***Al contrario, una simile combinazione dovrebbe contribuire a un effetto più significativo, che dovrebbe garantire incentivi agli investimenti privati e promuovere la connessione internet per un pubblico più vasto.***

Or. en

Emendamento 72 **Henna Virkkunen**

Proposta di regolamento **Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

Emendamento

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. ***I progetti andrebbero considerati in maniera tecnologicamente neutrale viste anche la copertura delle reti mobili e le possibilità di sviluppo della zona.*** Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

Or. fi

Emendamento 73

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

Emendamento

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere ***incentrato sulle zone che gli Stati membri o la Commissione hanno definito in ritardo in termini di connettività o di alfabetizzazione digitale ed essere*** limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

Or. en

Motivazione

La comunicazione della Commissione sulla connettività ha ancora una volta individuato come fattore negativo il divario digitale generato dalla mancanza di connettività e dalla scarsa alfabetizzazione digitale. L'aggiunta al considerando incentra l'attenzione sulle misure volte a far fronte a questo fenomeno e a garantire che il regolamento non contribuisca ad aggravarlo.

Emendamento 74
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

Emendamento

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private. ***Il presente regolamento non dovrebbe falsare ampiamente la concorrenza basata sul mercato.***

Or. en

Emendamento 75
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti

Emendamento

(9) Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti

contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private **con caratteristiche analoghe** già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontanano gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplicano offerte pubbliche o private **di accesso gratuito senza fili** già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

Or. en

Emendamento 76

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il bilancio disponibile dovrebbe essere ripartito nel rispetto di un equilibrio geografico tra i progetti in tutti gli Stati membri e dovrebbe essere dedicato alle zone a rischio di divario digitale a lungo termine, con un numero minimo di buoni adeguato per ciascuno Stato membro. Questo principio inteso a garantire l'equilibrio geografico dovrebbe rientrare nei pertinenti programmi di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 e dovrebbe essere ulteriormente specificato negli inviti a presentare proposte, se necessario, ad esempio consentendo una maggiore partecipazione dei richiedenti degli Stati membri in cui la dotazione

disponibile non è stata interamente spesa.

Or. it

Emendamento 77
Miroslav Poche

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il bilancio disponibile dovrà essere ripartito in maniera geograficamente equilibrata in modo da poter prendere in considerazione i progetti di tutti gli Stati membri. Questo principio che mira a garantire l'equilibrio geografico dovrà essere incluso nei programmi di lavoro rilevanti, adottati in conformità al regolamento MCE, venire specificato negli inviti a presentare proposte e, se necessario, permettere di aumentare la partecipazione di candidati degli Stati membri in cui la partecipazione sia stata relativamente bassa. I criteri di selezione delle candidature non dovranno creare situazioni di privilegio per le zone già digitalizzate a sfavore delle regioni che necessitano maggiormente di connettività.

Or. cs

Emendamento 78
Anne Sander, Krišjānis Kariņš, Maria Spyrali, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il bilancio disponibile è assegnato ai progetti in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri e, in

linea di principio, secondo il metodo del "primo arrivato, primo servito". Il meccanismo inteso a garantire l'equilibrio geografico dovrebbe rientrare nei pertinenti programmi di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 e dovrebbe essere ulteriormente specificato negli inviti a presentare proposte, se necessario, ad esempio consentendo una maggiore partecipazione dei richiedenti degli Stati membri in cui l'utilizzo dei buoni è stato relativamente scarso.

Or. fr

Emendamento 79

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, João Ferreira

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Nel contesto della fornitura e dell'installazione di attrezzature per la connessione WLAN in conformità del presente regolamento, accordare priorità alle PMI locali potrebbe tutelare le potenzialità di innovazione e di creazione di posti di lavoro di qualità a livello dei comuni.

Or. en

Emendamento 80

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, João Ferreira

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per garantire che la connettività ai

(10) Per garantire che la connettività ai

sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati.

sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, ***gli enti locali dovrebbero essere informati in maniera tempestiva e adeguata circa la disponibilità di tale sostegno e ricevere assistenza nella presentazione della domanda, se necessario***, e l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati.

Or. en

Emendamento 81

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, João Ferreira

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Visti i problemi e le difficoltà cui si trovano di fronte le zone rurali, remote e scarsamente popolate, dovrebbero esserci garanzie affinché anche tali zone possano beneficiare di una connettività locale di alta qualità, gratuita e ad alta velocità.

Or. en

Emendamento 82

José Blanco López

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività

(11) Date le esigenze di connettività

internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, ***così come definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", in cui si stabilisce per il 2025 l'obiettivo di assicurare a tutte le famiglie europee accesso a connettività internet di almeno 100 Mbps***, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Or. es

Emendamento 83
Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata ***per raggiungere la stessa quota media di connessioni internet negli Stati membri in tutta l'Unione, tenendo conto del fatto che nei Paesi Bassi e in Lussemburgo il 97 % delle famiglie ha accesso a internet, mentre in Bulgaria, Grecia e Romania soltanto una media del 68 % delle famiglie ha accesso a internet.***

Or. en

Emendamento 84
Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.
A tal fine, considerando che la proposta è limitata dal punto di vista temporale, sarebbe auspicabile che la Commissione fornisca una valutazione d'impatto sugli effetti a lungo termine legata alle misure proposte.

Or. it

Emendamento 85
Csaba Molnár

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.
Sulla base dell'esperienza della distribuzione dei fondi FEIS, l'assegnazione dei fondi dovrebbe essere orientata da criteri di selezione geograficamente equilibrati al fine di

migliorare le esigenze di connettività internet.

Or. en

Emendamento 86

Anne Sander, Krišjānis Kariņš, Nadine Morano, Maria Spyraiki, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad *altissima* velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad *alta* velocità, *pur raggiungendo auspicabilmente gli obiettivi della società dei Gigabit europea*, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata e *contribuire a ovviare al divario digitale.*

Or. fr

Emendamento 87

Nadine Morano

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata, *privilegiando le zone più isolate e quelle*

meno avanzate in termini di connettività.

Or. fr

Emendamento 88
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata *e dare la priorità alle zone con livelli relativamente bassi di connettività a banda larga ad alta velocità.*

Or. en

Emendamento 89
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata, *nel rispetto dei vincoli dei criteri di*

ammissibilità volti a ridurre il divario digitale.

Or. en

Motivazione

Diversi fattori possono essere individuati nei considerando quali criteri di ammissibilità. Al fine di conseguire l'obiettivo politico di ridurre il divario digitale, i criteri geografici devono essere definiti unitamente alle esigenze individuate e devono essere finalizzati a ottenere il miglior risultato.

Emendamento 90

Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, João Ferreira

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

Emendamento

(11) Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata, ***tenendo in particolare considerazione le esigenze delle comunità locali.***

Or. en

Emendamento 91

Lefteris Christoforou

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) È opportuno osservare che purtroppo piccoli paesi isolati, ma anche regioni insulari, pagano costi elevati per connessione a Internet per lo più a bassa

velocità e qualità. A tal fine, propone di rendere le aree periferiche e insulari zone ad accesso libero e gratuito con il sostegno economico dell'UE.

Or. el

Emendamento 92

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, João Ferreira

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Le informazioni riguardanti l'azione prevista e le relative condizioni dovrebbero raggiungere quanto prima possibile le autorità locali, al fine di avviare i preparativi in modo che al momento della pubblicazione degli inviti a presentare proposte sia possibile presentare la richiesta.

Or. en

Emendamento 93

José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Inoltre, gli organismi beneficiari dovrebbero essere tenuti a offrire gratuitamente il servizio di connessione Wi-Fi per un periodo non inferiore a tre anni.

Or. es

Emendamento 94
José Blanco López

Proposta di regolamento
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Analogamente, data la natura non commerciale dell'intervento, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che alle infrastrutture sviluppate non siano attribuiti fini commerciali al termine del periodo di finanziamento.

Or. es

Emendamento 95
Anne Sander, Krišjānis Kariņš, Maria Spyrali, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ove giustificato dall'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, in particolare nel caso delle sovvenzioni di valore modesto ai sensi dell'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, gli Stati membri possono dare il loro accordo a una determinata categoria di proposte nell'ambito dei programmi di lavoro di cui all'articolo 17, senza indicare singoli richiedenti.

1 bis. Ove giustificato dall'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, in particolare nel caso delle sovvenzioni di valore modesto ai sensi dell'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, gli Stati membri possono dare il loro accordo a una determinata categoria di proposte nell'ambito dei programmi di lavoro di cui all'articolo 17, senza indicare singoli richiedenti. ***Tale accordo elimina la necessità per gli Stati membri di prevedere un accordo per ogni singolo richiedente.***

Or. fr

Emendamento 96
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono finanziate attraverso assistenza finanziaria dell'Unione fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

Emendamento

Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali ***da parte degli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, quali le società di proprietà dei comuni e le cooperative senza scopo di lucro***, sono finanziate attraverso assistenza finanziaria dell'Unione fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 97
Carlos Zorrinho, Clare Moody

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 22 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

"La certificazione delle spese e l'informazione annuale della Commissione di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo comma del presente articolo non sono obbligatorie per le sovvenzioni assegnate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014."

Or. en

Emendamento 98
Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.

Emendamento

h) "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio, **di luce infrarossa o di luce visibile** le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

Come riconosciuto nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche, le nuove tecnologie emergenti, quali la tecnologia LiFi, dovrebbero essere incluse, segnatamente alla luce delle potenzialità di tali tecnologie, che non utilizzano onde radio ma sorgenti luminose, negli spazi pubblici quali gli ospedali, dove le onde radio potrebbero non essere le più adeguate.

Emendamento 99
Victor Negrescu

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di

Emendamento

h) "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, **ma a elevata ampiezza di banda**, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui

uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.

condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.

Or. en

Motivazione

La velocità di trasferimento non dovrebbe essere influenzata tenendo conto del fatto che in alcuni periodi un gran numero di utenti saranno collegati al punto di accesso.

Emendamento 100
José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto c

Testo della Commissione

c) sostengono la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali.

Emendamento

c) sostengono la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali, **garantendo una connessione minima di 100 Mbps o, in mancanza di questa, la velocità massima disponibile sul mercato.**

Or. es

Emendamento 101

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, João Ferreira

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostengono la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle

Emendamento

c) sostengono la fornitura di connettività locale senza fili gratuita **e ad**

comunità locali.

alta velocità nelle comunità locali.

Or. en

Emendamento 102

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, João Ferreira

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 6 – paragrafo 8 bis

Testo della Commissione

8 bis. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato.

Emendamento

8 bis. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita *e ad alta velocità* nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato.

Or. en

Emendamento 103

Henna Virkkunen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 2 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. alla sezione 2, terzo comma, dell'allegato è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) sfruttare soluzioni tecnologiche ottimali".

Or. fi

Emendamento 104

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, possono beneficiare di assistenza finanziaria.

Emendamento

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, possono beneficiare di assistenza finanziaria. *Ai fini di un pieno utilizzo da parte del grande pubblico, occorre evitare le potenziali barriere linguistiche. Di conseguenza, si raccomanda che l'intero sistema di connessione sia disponibile sia in inglese che nella lingua nazionale del paese interessato.*

Or. it

Emendamento 105

Anne Sander, Krišjānis Kariņš, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di *organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come gli enti locali e i prestatori di servizi* pubblici che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

Emendamento

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di enti pubblici, *definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici*, che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

Or. fr

Emendamento 106
Clare Moody

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le istituzioni ammissibili possono utilizzare l'assistenza finanziaria per stabilire una connettività locale senza fili gratuita nei luoghi più idonei e accessibili per l'uso da parte della comunità, compresi gli immobili non di proprietà pubblica.

Or. en

Emendamento 107
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

1) sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione, ***nonché di garantire per almeno tre anni il finanziamento dei costi operativi, di*** punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

Or. en

Emendamento 108

Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) sono attuati da un **organismo investito di attribuzioni di servizio** pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

Emendamento

1) sono attuati da un **ente** pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione, **nonché di assicurare il finanziamento dei costi operativi e di manutenzione, di** punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

Or. fr

Emendamento 109

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

Emendamento

1) sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto, **effettuando un controllo di qualità specifico;**

Or. it

Emendamento 110

Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014
Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) si basano su una connettività a banda larga ad **altissima** velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

Emendamento

2) si basano su una connettività a banda larga ad **alta** velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

Or. fr

Emendamento 111

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 2 – lettera a bis

Testo della Commissione

a. sia gratuita e di facile accesso e utilizzi apparecchiature all'avanguardia;

Emendamento

a. sia gratuita e di facile accesso, utilizzi apparecchiature all'avanguardia **e rispetti i massimi standard di tutela della sicurezza dei dati;**

Or. it

Emendamento 112

Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) si impegnano a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi d'installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la

concorrenza.

Or. en

Emendamento 113
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 4

Testo della Commissione

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Emendamento

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.
Tale duplicazione può essere evitata garantendo che i vari punti di accesso finanziati nell'ambito del presente regolamento siano progettati in modo da coprire innanzitutto gli spazi pubblici senza sovrapporsi a quelli di offerte pubbliche o private esistenti con caratteristiche analoghe.

Or. en

Emendamento 114
Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 4

Testo della Commissione

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Emendamento

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte ***gratuite*** pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Emendamento 115

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, João Ferreira

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato **a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e**, in linea di **principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito")**".

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato **a progetti** in modo geograficamente equilibrato **tenendo in particolare considerazione le esigenze dei cittadini e in linea con gli obiettivi di realizzare una coesione economica, sociale e territoriale e di compensare le differenze regionali nella fornitura di un accesso a internet veloce in tutta l'Unione. Almeno il 20 % del bilancio dovrebbe essere destinato alle zone meno sviluppate sul piano economico e digitale, con particolare riferimento alle isole e alle zone montane, di frontiera e periferiche, al fine di investire le risorse dove sono più necessarie.**".

Emendamento 116

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di

principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito")".

principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito") **e tenendo conto delle zone a rischio di divario digitale a lungo termine, in conformità dei programmi di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013.**".

Or. it

Emendamento 117
José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in **linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito")**".

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato **negli Stati membri** a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e **garantendo l'integrazione delle regioni meno sviluppate o in transizione, in modo da contribuire alla coesione sociale e territoriale dell'Unione e alla lotta contro il divario digitale.**".

Or. es

Emendamento 118

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Il bilancio disponibile è assegnato in modo

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo

geograficamente equilibrato **a** progetti che soddisfano **le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute** e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito").

geograficamente equilibrato **dando la priorità ai** progetti **in zone considerate in ritardo in termini di connettività e di alfabetizzazione digitale** che soddisfano **i criteri di ammissibilità specificati nel programma di lavoro** e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito").

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è necessario per garantire la corretta concentrazione dei fondi spesi nelle zone che ne hanno maggiormente bisogno e creare un quadro di ammissibilità chiaro.

Emendamento 119

Esther de Lange

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito").

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni, **dando la priorità alle zone con livelli relativamente bassi di connettività a banda larga ad alta velocità**, alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito").

Or. en

Emendamento 120

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014
Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute **e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito")**".

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute."

Or. it

Motivazione

Il principio dell'assegnazione in ordine cronologico confligge con la priorità che dovrebbe essere attribuita a progetti in grado di soddisfare le linee guida stabilite dalla Commissione.

Emendamento 121
Francesc Gambús

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014
Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito")".

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato, **anche negli Stati membri**, a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito")".

Or. es

Emendamento 122

Anne Sander, Krišjānis Kariņš, Maria Spyrali, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

PE592.353v01-00

60/63

AM\1107704IT.docx

Regolamento (UE) n. 283/2014
Allegato – sezione 4 – comma 5

Testo della Commissione

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito").

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato ***tra tutti gli Stati membri*** a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito").

Or. fr

Emendamento 123

Anne Sander, Maria Spyraiki, Nadine Morano, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014
Allegato – sezione 4 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono stanziare risorse proprie o provenienti dai fondi strutturali europei e dal Fondo europeo per gli investimenti strategici per sviluppare servizi e offerte simili e complementari che aumentino il numero e la sostenibilità dei progetti;

Or. fr

Emendamento 124

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014
Allegato – sezione 4 – comma 5 bis (nuovo)

Entro il 15 luglio 2017 la Commissione pubblica il programma di lavoro che specifica ulteriormente, in particolare, i criteri di ammissibilità geografica, l'elenco degli organismi ammissibili, l'assetto amministrativo e i flussi finanziari e dà avvio alla sua approvazione attraverso un atto delegato.

Or. en

Motivazione

L'articolo 290 TFUE autorizza il legislatore europeo a delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, quali la precisazione delle norme e di alcuni aspetti. Il testo attuale non contiene informazioni dettagliate sulle modalità di conseguimento dell'equilibrio geografico, su quali sono gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico e su come saranno spesi gli importi stanziati.

Emendamento 125

Pavel Telička, Dominique Riquet, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 5 bis (nuovo)

I progetti finanziati nell'ambito della presente sezione sono operativi e attentamente monitorati dalla Commissione europea per almeno 3 anni. Il monitoraggio del progetto da parte della Commissione europea dovrebbe continuare oltre il periodo operativo per fornire una panoramica delle funzionalità del progetto ed eventualmente contribuire alle iniziative future.

Or. en

Emendamento 126

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***salvo nel caso in cui l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6 bis (nuovo) del regolamento (UE) n. 283/2014 sia applicabile successivamente al 15 luglio 2017, nel cui caso si applica a decorrere da tale data.***

Or. en